

NUOVA VITA ALLA *CESSIO BONORUM* ... UN'OPPORTUNITA' IN PIU'

PER RISOLVERE LE POSIZIONI DEBITORIE E CREDITORIE

E' ben noto come la Legge n. 27 gennaio 2012 n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento, preveda tre distinte tipologie di rimedi a favore del sovraindebitato (che, ai sensi dell'art. 6 1° comma, non sia soggetto ne' assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II° della suindicata legge):

- 1) il piano del consumatore;
- 2) l'accordo con i creditori;
- 3) la liquidazione del patrimonio (più precisamente, di tutti i beni del debitore), disciplinata dagli artt. 14 ter e seguenti.

In questa sede, ci si concentrerà sull'esame di quest'ultimo rimedio, evidenziandosi come questa soluzione viene scelta, di regola, allorquando non sia possibile accedere al c. d. piano del consumatore (ad esempio, perché difetti lo *status* di consumatore ovvero, pur ricorrendo tale *status* difetti il requisito della c. d. meritevolezza o, peggio ancora, il debitore ha compiuto atti di frode) né all'accordo coi creditori (ad esempio, perché non si raggiunga la percentuale di almeno il sessanta per cento dei crediti ovvero perché, pur essendo raggiunto tale *quorum*, il debitore ha compiuto atti di frode).

Epperò, un elemento ostativo all'accesso a questa ... *extrema ratio* per il debitore è costituito dall'art. 14 quinquies, 1° comma il quale dispone che il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, dichiara aperta la procedura di liquidazione "... *verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni ...*".

Ed, invero, il Tribunale Milano, con sentenza del 16 Novembre 2017, Est. Maripò (su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19475 - pubb. 10/04/2018) ha statuito

che:

Ai fini dell'accoglimento della domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012, il giudice è tenuto a verificare l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori e dei requisiti previsti dall'art. 14-ter.

Più in generale, il Tribunale Milano, con sentenza del 18 Novembre 2016, Est. Francesca Mammone, su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16320 - pubb. 02/12/2016, ha statuito come:

" ... l'esistenza di atti di frode rende inammissibile sia l'accordo, che richiede una manifestazione di volontà da parte dei creditori, sia il piano del consumatore e la procedura di liquidazione dei beni, che non necessitano invece dell'adesione del ceto creditorio. Sarebbe infatti irragionevole ritenere che la medesima espressione - atti di frode - che ricorre sia nell'art.10 che negli artt. 12 bis e 14 quinquies della legge in esame vada interpretata diversamente a seconda che sia formulata una proposta di accordo o il debitore faccia ricorso ad una delle altre procedure previste dalla medesima legge".

Quindi, la ricorrenza di atti di frode costituisce un ostacolo al ricorso a tutti e tre i rimedi previsti dalla L. 3/2012.

§§§

Ora, in dottrina si sono registrate critiche a tale perimetrazione restrittiva dell'ambito applicativo dell'istituto della liquidazione dei beni del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 - che colloca un requisito di meritevolezza nella fase di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, anziché nella fase di esdebitazione - e, in un *obiter dictum*, tali concetti sono stati ripresi, senza però esprimere alcuna valutazione al riguardo, da Tribunale Prato, 28 Settembre 2016. Est. Raffaella Brogi, su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16054 - pubb. 31/10/2016.

Ove ricorrano tali circostanze ostative, quindi, ci si chiede se il debitore – che intenda comunque mettere a disposizione il proprio patrimonio residuo per soddisfa-

re, quanto meno in parte, i propri creditori – possa o meno ricorrere a strumenti di definizione alternativi, con il consenso dei creditori. E – simmetricamente – se i creditori possano, a loro volta, farsi parte attiva al fine di concordare soluzioni alternative.

Ora, nel codice civile v'è un istituto, tutto sommato disciplinato in maniera non riduttiva, che non risulta avere - ex se - una frequente applicazione, pur vantando una risalente tradizione romanistica e cioè la c. d. *cessio bonorum*.

Invero, ai sensi dell'art. 1977 c. c., rubricato *Della cessione dei beni ai creditori*:
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Tale norma, quindi, non impone alcun particolare requisito in capo al debitore al fine di accedere alla sua stipula.

Bisogna, allora, interrogarsi se la superiore disciplina codicistica, che si snoda dall'art. 1977 sino all'art. 1986 c. c., debba ritenersi, in ipotesi (tacitamente) abrogata dalla normativa sopravvenuta di cui alla L. 3/2012, ovvero se (come ritengo), vada ritenuta tuttora in vigore.

Sul punto, soccorre la disposizione di cui all'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (cc. dd. preleggi), a tenore della quale: *Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.*

Ora, esaminando la L. 3/2012 risulta in modo chiaro che non vi è alcuna dichiarazione espressa di abrogazione di norme precedenti.

Devesi, quindi, verificare se, in ipotesi, si possa essere verificata un'ipotesi di abrogazione tacita.

All'uopo, citasi:

Ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.c., l'abrogazione tacita di una legge ricorre quando sussiste incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle precedenti, ovvero quando la nuova legge disciplina la materia già regolata da quella anteriore; in particolare, la suddetta incompatibilità si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.

Cassazione civile, sez. I, 21/02/2001, n. 2502.

Se, quindi, questo è il criterio discrezionale, appare evidente come nessuna incompatibilità sussista tra le due fattispecie normative, essendo differenti i presupposti per la loro applicazione.

Pervero, per fermarsi ai più significativi elementi distintivi:

a1) la *cessio bonorum* è un contratto;

a2) la liquidazione ex L. 3/2012 è una procedura giudiziale;

b1) con la *cessio bonorum* il debitore incarica i suoi creditori o solo alcuni di essi;

b2) la liquidazione ex L. 3/2012, invece, è una procedura concorsuale, atteso che l'art. 14 sexies 1° comma dispone che il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, la domanda di partecipazione;

c1) con la *cessio bonorum* l'incarico della liquidazione affidato dal debitore può riferirsi a tutte o alcune sue attività;

c2) invece, come disposto dall'art. 14 ter 1° comma L. 3/2012, il debitore, in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

- d1) l'art. 1983 c. c. prevede solo in via eventuale la nomina di un liquidatore;
- d2) l'art. 14-quinquies prevede, invece, la figura indefettibile di un liquidatore.

Si può, quindi, ragionevolmente affermare come nessuna abrogazione tacita sia ipotizzabile: e ciò sia in quanto nessuna incompatibilità può ravvisarsi tra i due istituti e sia in quanto non può nemmeno affermarsi che la nuova legge regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Invero – per escludere tale ultima circostanza – basta consultare il sito internet della Camera dei deputati – al link <http://leg16.camera.it/561?appro=553> – ove si illustrava la *ratio legis* della L. 3/2012, con la quale “ ... si introduce una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali ...”.

Il legislatore, quindi, ha inteso consentire ai soggetti non fallibili degli strumenti che consentissero loro di usufruire di istituti in qualche modo assimilabili a quelli disciplinati dalla Legge Fallimentare.

In particolare, con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio, leggesi: “ ... introduce poi la possibilità di una procedura alternativa, di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, e subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti”.

Ne deriva come non possa nemmeno, per questa via, affermarsi che si sia verificata un'abrogazione tacita delle disposizioni codicistiche sulla *cessio bonorum*.

§§§

Sgombrato il campo da tale preliminare questione, si potrebbe, semmai, dubitare che la stipula di un contratto di cessione dei beni ai debitori, pur in presenza di atti di frode, impinga nella violazione dell'art. 1343 c. c., rubricato Causa illecita, a te-

nore del quale *La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume* ovvero del successivo art. 1344 c. c., rubricato *Contratto in frode alla legge*, a tenore del quale *Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa*.

Epperò, reputo che non possa ritenersi che una norma (la presenza di atti di frode), inserita in una procedura liquidatoria quale quella della L. 3/2012 che (si ricordi) non necessita dell'adesione del ceto creditorio, possa *tout court* applicarsi al diverso caso della *cessio bonorum* che, invece, è un contratto tipico che, come tale, nasce dal libero scambio di consensi tra le parti.

In quest'ultimo caso, deve ritenersi conforme all'autonomia patrimoniale la stipula del contratto, essendo, peraltro, rimesso alla libera iniziativa del creditore (che, ovviamente, sia stato preventivamente reso edotto della commissione dell'atto di frode) decidere, secondo una sua valutazione di convenienza, di astenersi dall'impugnare tale atto di frode.

E, d'altronde, che l'ordinamento riconosca casi in cui i singoli creditori - purché preventivamente informati della commissione degli atti di frode - possano esprimere le proprie determinazioni, si ricava dall'esame dell'art. 173 L. F. in tema di concordato preventivo, come risulta dalla seguente massima:

Gli atti di frode, presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 legge fall., non possono più essere individuati semplicemente negli atti in frode ai creditori, di cui agli artt. 64 e ss. legge fall., ovvero comunque in comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma esigono che la condotta del debitore fosse volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della

procedura o dai creditori. Ne consegue che, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, rilevano solo gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori ancorché annotati nelle scritture contabili, fermo restando, che, ai fini della revoca dell'ammissione, il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati e l'accertamento del commissario devono riguardare non una qualsiasi operazione risultante dalle scritture contabili, ma solo quelle suscettibili di assumere rilievo per soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo, come i pagamenti preferenziali nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato.

Cassazione civile, sez. I, 15/10/2013, n. 23387.

Lo stesso ragionamento vale, *a fortiori*, per il contratto in frode alla legge, in quanto Cassazione civile, sez. III 26/01/2010 n. 1523 ha statuito: " ... *che la caratteristica del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 c.c., sta nel fatto che gli stipulanti riescano a raggiungere, attraverso una complessa intesa contrattuale, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, benchè il mezzo impiegato dalle parti debba considerarsi lecito, illecito è il risultato che attraverso l'abuso di quel mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare ...*".

Nel caso in esame, invece, non sussiste alcuna distorsione dello schema contrattuale utilizzato che, anzi, è lo schema fisiologico tipico di tale contratto.

§§§

Una volta affermata la perdurante vigenza delle disposizioni codicistiche, vanno effettuati i seguenti rilievi.

Già dalla formulazione del suindicato art. 1977 c. c. si ricava una sostanziale differenza con il summenzionato art. 14 ter L. 3/2012: balza agli occhi, perverso, la previsione che la cessione dei beni ai creditori possa essere pattuita dal debitore al fine di *liquidare tutte o alcune sue attività*.

Tale sostanziale differenza, pertanto, consentirebbe alle parti di concordare quale cespite liquidare, ove capiente, evitandosi così la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore, che è invece normativamente prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012.

Ed, anzi - a ben vedere - questa facoltà di non trascurabile conto dovrebbe indurre il soggetto sovraindebitato ad optare per l'accesso al contratto ex art. 1977 c. c. anche nelle ipotesi in cui allo stesso non sia impedito l'accesso alla procedura, non ricorrendo le ragioni ostative indicate nell'art. 14 ter L. 3/2012 (né potendosi ricorrere alla particolare ipotesi di cui all'art. 13 che prevede la nomina di un liquidatore nell'ambito dell'accordo o del piano del consumatore - devesi quindi intendere procedendosi, in tal caso, alla liquidazione dei singoli cespiti indicati nell'accordo o nel piano - in quanto difettino i presupposti di legge per ricorrere a tali due figure).

Ne deriva come lo strumento codicistico, quasi dimenticato dagli operatori del diritto (nella sua classica formulazione disciplinata dagli artt. 1977 e ss. c. c.), possa trovare nuova vita.

Ed, invero, nel gioco dei (contrapposti) interessi del debitore e dei suoi creditori, non va trascurato - specie in questi tempi nei quali non si fa che parlare di crediti deteriorati, etc. - come anche il creditore abbia interesse a soluzioni alternative che consentano il recupero del credito senza pervenire all'esecuzione forzata.

D'altronde, la giurisprudenza ha da tempo chiarito quale sia l'interesse sottostante alla stipula del contratto di cessione dei beni ai creditori e, segnatamente:

Nel contratto di cessione dei beni ai creditori, l'intento delle parti di realizzare il soddisfacimento dei crediti evitando esecuzioni a carico del debitore non è incompatibile con la previsione della preliminare risoluzione di una controversia relativa all'ammontare di uno o più crediti compresi nella cessione, poiché nulla vieta che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, pervengano ad un comune accertamento circa l'esistenza e l'ammontare dei crediti

per i quali sussista una incertezza soggettiva, e anzi, ove non vi sia stata un'espressa pattuizione al riguardo, tale accertamento deve ritenersi implicito nella stessa offerta di cessione da parte del debitore, non essendo ipotizzabile una cessione dei beni ai creditori se i crediti vantati non siano certi nella loro esistenza e nel loro ammontare.

Cassazione civile, sez. I, 29/01/1980, n. 684.

E, d'altronde, anche il creditore può avere interesse ad evitare di promuovere esecuzioni a danno del debitore, ritenendo più celere e meno oneroso ricorrere alla stipula del contratto.

Dalla superiore massima, poi, si ricava un ulteriore principio e cioè che con tale contratto le parti possono regolamentare consensualmente anche l'*an* ed il *quantum* delle posizioni creditorie, in tal guisa pervenendosi ad una sorta di verifica interna dei crediti.

§§§

Altresì, l'istituto codicistico della *cessio bonorum* appare uno strumento duttile, atteso che può avere ad oggetto anche (e, come sarà ora illustrato, solamente) crediti: invero, l'art. 1978 2° comma c. c. dispone che se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265, cioè le norme sulla cessione dei crediti.

E che anche il debitore privo di beni mobili ed immobili possa accedere alla *cessio bonorum*, ove sia titolare di soli crediti, si ricava dall'ulteriore massima, enunciata con riferimento alla liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. 3/2012, che leggesi nella sopra citata sentenza del Tribunale Milano del 16 Novembre 2017, Est. Macripò:

Non rappresenta invece un motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da

lavoro (subordinato), da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori.

§§§

Un capitolo a parte, merita, poi, la presenza di eventuali crediti erariali.

Invero, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 19/E del 6 maggio 2015, avente ad oggetto Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale, al par. 4.3, sono disciplinati gli adempimenti dell’Agente della riscossione e degli Uffici dell’Agenzia delle entrate nelle fattispecie previste nella legge n. 3 del 2012.

Nessuna specifica norma, invece, disciplina l’attività dell’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi della *cessio bonorum*.

Ma, a ben riflettere, l’Agenzia delle Entrate potrebbe avere interesse ad aderire alla stipula di tale contratto.

Invero, l’art. 76 DPR 602/73, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, disciplina le ipotesi in cui sia precluso all’agente della riscossione procedere ad espropriazione immobiliare (e segnatamente: se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; oppure, nei casi diversi da quello ora menzionato, se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera centoventimila euro).

Ebbene, in tali ipotesi – ove l’Agenzia delle Entrate aderisse alla stipula di un contratto di cessione dei beni - non si porrebbe in essere alcun atto di espropriazione forzata da parte dell’agente della riscossione, ma l’Agenzia delle Entrate si limiterebbe semplicemente a partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione dell’immobile o degli immobili oggetto della *cessio bonorum*, che sia stata stipulata tra il debitore ed il suo ceto creditorio.

Anche sotto tale profilo, pertanto, questo istituto si conferma di interesse per le varie tipologie di creditori.

§§§

L'art. 14-terdecies L. 3/2012 prevede, alle condizioni ivi indicate, che il debitore possa accedere al beneficio della esdebitazione.

Analoga disposizione non si trova - quanto meno con questa terminologia - nelle suindicate norme del codice civile.

Epperò, l'art. 1984 c. c., rubricato Liberazione del debitore, dispone che: "*Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto*".

Tale disposizione prevede, quindi, che di regola la cessione abbia efficacia *pro solvendo* e cioè che la sua efficacia sia posposta alla data in cui i creditori riceveranno la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e, conseguentemente, nei limiti di quanto ricavato.

La norma, però, fa riferimento alla possibilità di patto contrario: sicchè tale locuzione va riferita all'eventuale efficacia *pro soluto* della cessione.

La norma, quindi, consente alle parti di pattuire che l'obbligazione si estingua con lo scambio dei consensi relativo alla cessione del credito: in tal caso, è evidente come il carattere *pro soluto* della cessione comporti, di per sé, che l'obbligazione si estingua per l'intero importo.

Invero, non appare concepibile una diversa situazione: se, invero, per definizione il *pro soluto* prescinde dalla realizzazione del credito - sicchè non è ipotizzabile, a priori, se ed in che misura il credito verrà riscosso - il carattere *pro soluto* della cessione comporterà un'integrale efficacia liberatoria.

D'altronde, anche a diversamente opinare, nulla impedisce alle parti, nella loro autonomia - e, segnatamente, al creditore - di rimettere, in tutto od in parte, il debito, ai sensi degli artt. 1236 e ss. c. c..

§§§

Non può non farsi un cenno sui risvolti di carattere penale della fattispecie in esame.

Invero, la L. n. 3/2012, all'art. 16, prevede una variegata ipotesi di reati in cui possa incorrere il debitore, anche nella procedura di liquidazione del patrimonio.

Analoga previsione non si rinviene nei suindicati articoli 1977 e ss. codice civile.

Epperò, poichè la cessione dei beni ai creditori è un contratto, va da sé che si rendono applicabili i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale (ad esempio, la truffa, nella sua variante di truffa contrattuale, il falso, etc.) ovvero altri reati di volta in volta ipotizzabili, con tutte le aggravanti che possono pure concorrere nelle fattispecie via via realizzabili.

Da questo punto di vista, quindi, il ricorso alla procedura codicistica della cessione dei beni ai creditori non può comportare – *ex se* – una zona franca che induca il debitore a comportamenti fraudolenti.

D'altronde, l'istituto della *cessio bonorum* affonda le sue radici nell'esigenza, sorta in epoca remota, di evitare le sanzioni personali contro il debitore, quale l'arresto per debiti; venuta meno, da tempo, la sanzione penale per il mero inadempimento civilistico, non può certo difettare l'applicazione dei reati che eventualmente vengano posti in essere.

§§§

Tirando le fila del ragionamento, possiamo affermare – ove si condividano le superiori conclusioni – che in caso di impossibilità di accedere al piano del consumatore o all'accordo con i creditori, nonché alla terza via (e cioè la liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. 3/2012), per i motivi ostantivi sopra esposti, sarà possibile ricorrere ad una quarta via ... più tradizionale, ma che, non di meno, potrà conciliare i (contrapposti) interessi del debitore e dei suoi creditori.

Ovviamente, la percorribilità di questa soluzione dipenderà:

- 1) non solo dalla ... disponibilità del debitore a rilasciare ai creditori il proprio patrimonio residuo e dalla concreta capienza di tale patrimonio residuo;
- 2) ma anche tenuto conto che i creditori potranno optare – compiendo le relative valutazioni di opportunità - tra l'impugnativa dell'atto in frode (invero, il termine di legge di cinque anni è esattamente parametrato al termine prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria) e la stipula della *cessio bonorum*.

E ciò a meno che (l'eccezione che conferma la regola) il debitore non ponga in essere atti tesi ad eliminare gli effetti dell'atto di frode posto in essere e, per questa via, ottenga l'ammissione alla procedura liquidatoria ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012.

E questo proprio il caso trattato dalla suindicata Ordinanza del Tribunale Prato, 28 Settembre 2016, Est. Raffaella Brogi, su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16054 - pubb. 31/10/2016.

Invero, è accaduto che il debitore, al fine di invocare (con esito positivo) l'ammissibilità della sua richiesta di accesso ad una procedura liquidatoria ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012, aveva proceduto alla scioglimento dell'atto in frode (ciò l'atto costitutivo di fondo patrimoniale) che aveva stipulato da oltre cinque anni.

Avverso tale decreto di apertura della procedura liquidatoria aveva proposto reclamo un creditore, il quale aveva sostenuto che il termine di cinque anni per il compimento di atti di frode dovesse essere computato a ritroso non già dalla data di stipula dell'atto in frode ma, in tale ipotesi, a decorrere dalla data in cui il debitore aveva fatto venire meno gli effetti di tale atto in frode: e, si noti, il creditore aveva precipuo interesse a sostenere tale tesi, avendo in precedenza impugnato con azione revocatoria ordinaria tale atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Di contro, il Tribunale ha statuito che poiché l'atto di scioglimento di fondo pa-

rimoniale agevola la liquidazione del patrimonio ad opera dei creditori - tanto più che in tal modo tutti i creditori avrebbero potuto concorrere sul ricavato della vendita dei beni e non solo quelli che abbiano esperito vittoriosamente l'eventuale azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni non può che essere parametrata alla data di compimento dell'atto e non già al perdurare dei suoi effetti.

§§§

Ne deriva come, nella fase della trattativa stragiudiziale per la risoluzione delle posizioni debitorie (fase stragiudiziale che, negli ultimi anni, costituisce la sede privilegiata di componimento delle crisi da insolvenza) il debitore - da una parte - ed il ceto creditorio - dall'altra parte - dispongano della *cessio bonorum* quale ulteriore strumento di definizione delle posizioni debitorie-creditorie, e ciò nell'ottica di evitare, laddove possibile, il ricorso a procedure di espropriazione forzata.

Catania, li 21 Aprile 2018

Avv. Paolo Calabretta
del Foro di Catania